

Al Presidente della III Commissione consiliare permanente

cons.reg.umbria@arubapec.it

**EMENDAMENTO INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DELL'ATTO
APPROVATO
III COMMISSIONE
SEDUTA DELL'11/07/2024
SM**

Oggetto: Emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 584 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Peppucci, Carissimi, Rondini, Mancini e Nicchi: "Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)".

Art. 1

(Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla denominazione del Capo I, del Titolo IV, della l.r. 11/2015, le parole "le famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "la famiglia".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 296 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 296 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 296

(Riconoscimento e valorizzazione della famiglia)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dallo Statuto, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il proprio ruolo nella collettività.

2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

3. La Regione promuove la natalità e la lotta all'inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, della tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito e di tutti gli ambiti in cui la famiglia deve essere sostenuta.

5. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.

6. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con il presente Titolo si propone di:

a) valorizzare le funzioni sociali e educative della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di reciproca accoglienza e mutuo rispetto tra uomo e donna e di solidarietà tra tutti i componenti;

- b) riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
- c) promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari e tutela i componenti, incluse le famiglie monoparentali;
- d) riconoscere l'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
- e) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti alla separazione o al divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutelare e promuovere la vita umana fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, promuovendo l'offerta, per le famiglie, e in particolare per i genitori, di sostegni sociali ed economici, nonché un contesto socio-culturale idoneo a favorire interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, in attuazione e nel rispetto della normativa nazionale vigente, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
- g) tutelare il diritto di ogni minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
- h) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti umani, psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- i) promuovere una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- k) promuovere e sostenere la genitorialità, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alle famiglie separate, a quelle con persone anziane o con disabilità e alle altre famiglie con fragilità, privilegiando la protezione e il recupero del nucleo familiare e relegando il collocamento dei figli minori fuori famiglia ai soli casi in cui qualsiasi altra soluzione sia impraticabile e comunque limitandolo al tempo strettamente necessario, anche mediante costante monitoraggio e ricerca di soluzioni alternative;
- l) riconoscere il valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, delle persone anziane e delle persone con disabilità;
- m) realizzare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale amico della famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
- n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica e/o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promuovere nel territorio sportelli informativi, gestiti in collaborazione con le associazioni familiari di volontariato e/o di promozione sociale, capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;
- q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant'altro possa servire a dimostrare che l'Umbria è una Regione che valorizza e sostiene la famiglia;
- r) promuovere e sostenere, anche mediante l'erogazione di contributi, l'accesso dei minori alle attività sportive;

- s) promuovere il coinvolgimento di tutte le organizzazioni presenti sul territorio per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere della famiglia;
- t) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- u) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'impatto delle politiche familiari nel territorio."

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 297 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 296, promuove e tutela la famiglia, in particolare, attraverso:"

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"e) la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone con disabilità, delle persone anziane e non autosufficienti;"

3. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 297 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"j) l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi nell'ambito della programmazione regionale."

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla denominazione del Capo II, del Titolo IV, della l.r. 11/2015, le parole "le famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "la famiglia".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 298 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede con i servizi, anche di mediazione familiare, quali strumenti di supporto qualificato a cui, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, possono liberamente rivolgersi coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con riguardo agli interessi dei figli minori. La Regione, in particolare, provvede:"

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli."

Art. 6

(Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 298 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

“Art. 298 bis

(Interventi a sostegno della natalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all'articolo 296, comma 3, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Gli interventi sono realizzati dalla Regione stessa.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Regione, inoltre:

a) provvede al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età);

b) favorisce le attività dei consultori familiari, anche per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà per prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza, con supporti adeguati secondo la normativa nazionale, e l'abbandono alla nascita, nonché per favorire l'ascolto e il sostegno dei genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psico-fisica delle donne e delle persone vittime di violenza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono previsti anche per la famiglia adottiva e affidataria.

4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui al presente articolo.

5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies, con propria deliberazione stabilisce i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico di cui al presente articolo.

Art. 298 ter

(Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori)

1. La Regione, al fine di promuovere misure concrete di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, istituisce il “Fondo regionale per il sostegno dei figli orfani di entrambi i genitori”.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

3. Hanno diritto ad accedere al Fondo di cui al comma 1 attraverso la concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall'evento, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a ventotto anni;

b) genitori residenti, da almeno due anni al momento del decesso, in uno dei comuni della regione;

c) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE, non superiore ai limiti indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, annualmente disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3.”

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 299 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 299 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, mediante le aziende unità sanitarie locali e i consultori familiari, nel rispetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", garantisce:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle aziende unità sanitarie locali e dai consultori familiari;
- c) la tutela della salute della donna e del concepito;
- d) l'informazione relativa a:
 - 1. questioni concernenti la fertilità, l'infertilità e la sterilità di coppia;
 - 2. le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l'attività di orientamento verso i centri che praticano quest'ultima e il raccordo operativo con gli stessi;
- e) l'informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare;
- f) l'informazione completa a favore della maternità e paternità responsabile."

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 300 della l.r. 11/2015)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 300 della l.r. 11/2015 le parole ", tra i quali l'elevato numero dei figli," sono sostituite dalle seguenti: ", anche in relazione al numero dei componenti,".
- 2. Al comma 4 dell'articolo 300 della l.r. 11/2015 le parole "di disagio" sono sostituite dalle seguenti: "di maggior carico familiare".
- 3. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 300 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:
"d) modificazione della composizione della famiglia,".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 302 della l.r. 11/2015)

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 302 della l.r. 11/2015 dopo la parola "attua" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale),".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 303 della l.r. 11/2015)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 303 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia. Sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, inoltre implementa i servizi e prevede contributi sui costi sostenuti dalla famiglia per la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, ivi compresi contributi diretti alla famiglia stessa, anche nella forma di buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza."

Art. 11

(Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 306 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

"Art. 306 bis

(Riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare)

1. La Regione promuove la solidarietà familiare e riconosce e valorizza l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, secondo il progetto individualizzato e personalizzato e con particolare riferimento alle attività previste nel programma assistenziale personalizzato di cui all'articolo 324."

Art. 12

(Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 312 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 312 bis

(Centri per la famiglia)

1. La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'articolo 268 bis, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per le famiglie, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di:

- a) promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
- b) sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;
- c) fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inserite o collegate nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- d) sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei figli;
- e) favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;
- f) promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;
- g) promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;
- h) offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l'intera famiglia;
- i) migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie.

2. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

3. Nei Centri per la famiglia possono essere realizzate, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, a seconda delle specifiche competenze richieste, prioritariamente attività riconducibili alle aree:

- a) dell'informazione;
- b) del sostegno alla genitorialità, anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;
- c) dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie;
- d) più specificamente rivolte a rispondere ad esigenze peculiari di ciascun contesto territoriale e che possono integrare i servizi di base, quali le attività di animazione per bambini e adulti, sostegno allo studio, attività ludiche, laboratori di lettura, attività di supporto per le adozioni nazionali in collaborazione con gli enti

preposti, supporto all'avvio dell'affidamento familiare, attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto e messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 312 ter

(Fattore famiglia)

1. E' istituito il fattore famiglia dell'Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti nel presente Capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per fattore famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo dello stesso D.P.C.M. 159/2013, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare le modalità di accesso alle prestazioni.

3. Le attività relative alla determinazione dell'indicatore di cui al presente articolo e alla sua applicazione sono espletate all'interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del fattore famiglia, individuando inizialmente una misura economica alla quale applicare in via sperimentale tale strumento integrativo di definizione delle condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e attenendosi prioritariamente ai seguenti elementi:

a) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e condizioni come la presenza di un mutuo dell'abitazione principale;

b) presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013;

c) presenza di un disagio psico-fisico nei componenti del nucleo familiare, riconosciuto e certificato dal servizio sanitario regionale;

d) composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'età dei figli e alla presenza di figli minori, nonché allo stato di famiglia monogenitoriale;

e) introduzione del criterio preferenziale collegato all'anzianità di residenza nella regione.

Art. 312 quater

(Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia)

1. E' istituito, presso la Direzione Sanità e Welfare, il Dipartimento per la famiglia, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies.

2. Il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. La Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia.

4. I Distretti famiglia, in particolare, consentono:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

5. Il Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1 si avvale di un Tavolo di consultazione composto da:

- a) l'assessore competente che lo presiede, o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia, o un suo delegato;
- c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- d) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali;
- e) quattro rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale di cui all'articolo 341;
- f) tre rappresentanti delle Zone sociali dell'Umbria;
- g) tre rappresentanti del mondo istituzionale e delle realtà economiche, culturali, educative e ambientali.

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso e rimborso spese.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia di cui al comma 3, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì, i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1.

8. Con la medesima deliberazione di cui al comma 7 la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione di cui al comma 5 e i criteri di designazione, secondo un criterio di rotazione, dei rappresentanti di cui al comma 5, lettere e), f) e g), ed individua la struttura regionale di supporto dello stesso.

Art. 312 quinquies

(Piano triennale degli interventi per la famiglia)

1. Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all'articolo 296.

2. Nel Piano, in particolare, sono indicati:

- a) gli obiettivi generali e programmatici da perseguire, nonché l'analisi dei fabbisogni nel territorio regionale;
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte;
- d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

3. La Giunta regionale, acquisite e valutate le osservazioni e le proposte del Dipartimento per la famiglia di cui all'articolo 312 quater, adotta il Piano di cui al comma 1 e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.”.

Art. 13

(Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla denominazione del Capo I, del Titolo VII, della l.r. 11/2015 dopo le parole "Banche del tempo" sono inserite le seguenti: ", tempi della città".

Art. 14

(Integrazioni al Capo I, Titolo VII, della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 341 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

"Art. 341 bis

(Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale ove sono iscritti gli organismi di cui all'articolo 341 che ne facciano richiesta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco di cui al comma 1.

Art. 15

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) stabilisce, successivamente entro il mese di marzo di ogni anno, i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico per il sostegno della natalità di cui all'articolo 298 bis, comma 5, come inserito dalla presente legge;

b) disciplina, successivamente ogni anno, le modalità di gestione del Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298 ter, comma 4, come inserito dalla presente legge;

c) disciplina l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 312 bis, comma 4, come inserito dalla presente legge, in ordine all'istituzione dei Centri per la famiglia;

d) stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del Fattore famiglia di cui all'articolo 312 ter, comma 4, come inserito dalla presente legge;

e) stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì, i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia, secondo quanto previsto all'articolo 312 quater, comma 7, come inserito dalla presente legge;

f) disciplina le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione, i criteri di designazione dei rappresentanti del Tavolo stesso, nonché individua la struttura regionale di supporto, secondo quanto previsto all'articolo 312 quater, comma 8, come inserito dalla presente legge;

g) disciplina i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie di cui all'articolo 341 bis, comma 2, come inserito dalla presente legge.

2. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, il primo Piano triennale degli interventi per la famiglia di cui all'articolo 312 quinquies, come inserito dalla presente legge.

3. Il contributo a tantum relativo al Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298 ter, come inserito dalla presente legge, viene erogato anche ai figli divenuti orfani di entrambi i genitori prima dell'entrata in vigore della presente legge e con gli stessi criteri, modalità e termini previsti dal citato articolo 298 ter.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento interamente sostitutivo del testo dell'atto n. 584 risponde all'esigenza di tener conto dei contributi pervenuti dalle associazioni delle famiglie che sono state ascoltate in occasione dell'audizione che si è tenuta in data 27 gennaio 2022.

Le proposte di modifica inserite nell'emendamento, inoltre, sono anche il frutto di una approfondita interlocuzione con la Giunta regionale per addivenire alla stesura di un testo che sia il più possibile completo in tutti i suoi elementi e, soprattutto, condiviso a tutti i livelli.

Sono state dunque apportate delle correzioni di forma, nonché è stato dato risalto ad ulteriori aspetti emersi, quali la tutela delle famiglie monoparentali e di quelle con la presenza di persone anziane, disabili o con importanti fragilità, ed è stato anche inserito l'aspetto fondamentale della promozione dell'accesso dei minori alle attività sportive.

Laddove si parla di mediazione familiare, inoltre, è stato inserito un riferimento alla libera decisione di ricorrere alla stessa, nonché alla normativa, fondamentale in materia, di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2021.

In accoglimento delle proposte pervenute dalle associazioni delle famiglie, ancora, è stato inserito un riferimento chiaro alla necessità di potenziare i servizi educativi per l'infanzia.

E' stato altresì inserito un riferimento alla concreta attuazione del diritto allo studio e della possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia, specificando il sostegno della Regione per il supporto alla continuità del percorso scolastico, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali. A tal scopo viene prevista la possibilità di concedere contributi sui costi sostenuti dalla famiglia per la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli diretti alla famiglia stessa, anche nella forma di buoni scuola, nonché viene previsto l'intervento della Regione per l'implementazione dei servizi e dei supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza scolastica medesima.

Sono state inoltre integrate le previsioni relative ai "Centri per la famiglia" (che sostituiscono gli "Sportelli per la famiglia" dell'atto n. 584) promuovendoli, al fine di renderli maggiormente operativi sul territorio, presso i Comuni associati in Zone sociali, nonché inserendo disposizioni più complete ed esaustive allo scopo di dare concreta attuazione alla promozione della genitorialità e al ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie.

Infine vengono previsti, in luogo dell'Agenzia per la famiglia dell'atto n. 584, il Dipartimento per la famiglia e il Distretto famiglia, con il ruolo, quanto al Dipartimento, di funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, nonché di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel piano triennale degli interventi per la famiglia.

Con i Distretti famiglia, invece, viene prevista la creazione di aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia.

Viene previsto che, infine, il Dipartimento per la famiglia si avvalga di un Tavolo di consultazione composto dall'assessore competente, dalla struttura di riferimento della Giunta regionale, da un rappresentante dell'ANCI, dai direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle famiglie presenti sul territorio regionale, dai rappresentanti della Zone sociali e dai rappresentanti del mondo istituzionale e delle realtà economiche, culturali, educative e ambientali.

Relazione tecnica

Nell'illustrare l'impatto economico-finanziario dell'emendamento si fa riferimento alla numerazione dei singoli articoli che lo compongono.

Articolo 1. Viene modificata la denominazione del Titolo IV della parte II della l.r. 11/2015 in "Politiche per la famiglia". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 2. Viene interamente sostituito l'articolo 296 della l.r. 11/2015 (Riconoscimento e valorizzazione della famiglia) con il quale vengono individuati i principi, le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Regione al fine del riconoscimento e della valorizzazione della famiglia. In particolare, la Regione riconosce la famiglia come unità fondamentale della società; valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità ed il ruolo genitoriale; promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno alle politiche familiari; promuove la sussidiarietà tramite il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare e forme di auto-organizzazione. Le disposizioni rappresentano principi generali, senza effetti finanziari in sé. Il comma 6 declina gli obiettivi specifici della legge in tale ambito che sono: sostenere le funzioni della famiglia e promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari; rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite prevenendo le situazioni di disagio povertà ed esclusione sociale; tutelare la vita fin dal concepimento offrendo alle famiglie sostegni economici; riconoscere il valore sociale delle reti delle famiglie; promuovere sportelli informativi, favorire la cultura dell'infanzia sostenendo il ruolo genitoriale. Anche tali disposizioni hanno carattere generale e sono prive di effetti finanziari in sé.

Articolo 3. Il comma 1 modifica l'alinella del comma 1 dell'articolo 297 per uniformarlo alle modifiche introdotte negli altri articoli e risulta quindi senza effetti finanziari. Il comma 2 sostituisce la lettera e) del medesimo comma, apportando una modifica di tipo formale, senza effetti finanziari, al contenuto della disposizione vigente. Il comma 3 sostituisce la lettera j) del medesimo comma 1 prevedendo, tra gli strumenti a disposizione della Regione per il raggiungimento delle finalità della legge, l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi nell'ambito della programmazione regionale. La disposizione genera nuovi o maggiori oneri finanziari, a cui si fa fronte con risorse provenienti dalla programmazione operativa comunitaria. Infatti, nell'ambito della programmazione del FSE+ 2021-2027 vengono previste specifiche misure per conciliare gli impegni familiari con l'attività lavorativa. Nell'Asse "Occupazione", obiettivo specifico c) "Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti", Azione "Intervento in favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l'offerta di servizi/voucher a fini conciliativi" sono previste risorse che ammontano a complessivi € 5.700.000,00, di cui € 2.400.000,00 per l'anno 2024, a valere sui capitoli:

- 02820/8020-02820/5025 - 02820/8038 Missione 12, Programma 10 IV livello U.1.01.03.01.000;
- A2820/8020-A2820/5025 - A2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.99.000;
- B2820/8020-B2820/5025 - B2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.19.000.

Articolo 4. In coerenza con la modifica di cui all'articolo 1, Viene modificata la denominazione del Capo I del Titolo IV, della parte II, della l.r. 11/2015 in "Servizi, interventi e azioni per la famiglia". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 5. Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 che riprende l'originario contenuto della lettera c), inserendo un esplicito riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, in merito ai servizi già esistenti di mediazione familiare. Tali interventi sono già finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo sociale regionale che, ai sensi dell'articolo 357 della l.r. 11/2015, prevede un trasferimento in quota parte alle Zone sociali, che attualmente risulta pari a € 250.000,00 (Cap 02884), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 2 inserisce inoltre il comma 5 bis prevedendo che la Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli. Trattasi di una disposizione di principio, senza effetti finanziari.

Articolo 6. Il comma 1 inserisce nella l.r. 11/2015 gli articoli 298 bis (Interventi a sostegno della natalità) e 298 ter (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori).

Le disposizioni di cui all'articolo 298 bis, concernono interventi a sostegno della natalità e prevedono che la Regione promuove interventi diretti di sostegno economico "una tantum" per la famiglia alla nascita di un figlio, al fine di fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Tale disposizione genera oneri finanziari che per l'anno 2024 sono già coperti con le risorse regionali di cui al cap. B2888, relativo al Fondo sociale regionale di cui all'art. 357 comma 1 lett. b) per un ammontare di € 500.000,00. Si prevede inoltre il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi della l.r. 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età), quindi senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Si prevede inoltre che la Regione favorisca le attività dei consultori familiari per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza e dell'abbandono alla nascita. Tali servizi sono già previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i destinatari degli interventi anche le famiglie adottive e affidatarie. Spetta alla Giunta regionale, determinare criteri e modalità per l'erogazione dei contributi. Si prevede inoltre che gli enti locali possono integrare con proprie risorse tali interventi.

Le disposizioni di cui all'articolo 298 ter riguardano invece l'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori. Hanno diritto ad accedere al alle risorse del Fondo, attraverso la concessione di un contributo una tantum, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei alcuni requisiti. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina annualmente le modalità di gestione del Fondo, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3. La disposizione genera oneri finanziari, la cui quantificazione è demandata alla suddetta deliberazione della Giunta regionale ed a cui si fa fronte con le risorse stanziare nel bilancio regionale alla Missione 12, Programma 04 del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

Articolo 7. Modifica l'articolo 299 della l.r. 11/2015 concernente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla famiglia, sostituendo integralmente il comma 2 della norma vigente. Le modifiche riguardano la precisazioni di alcuni aspetti formali in merito all'attività informativa a favore delle gestanti, che non generano nuovi oneri finanziari, comunque già coperti dalle risorse dei LEA. Si prevede inoltre che per il tramite dei consultori familiari, venga garantita un'adeguata informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizioni si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in favore dei consutori familiari.

Articolo 8. Apporta modifiche all'articolo 300 riguardante gli interventi in favore delle famiglie vulnerabili, precisando alcuni criteri per la valutazione delle situazioni di disagio delle famiglie. Trattasi di modifiche aventi carattere ordinamentale, senza effetti finanziari.

Articolo 9. Modifica l'articolo 302 della l.r. 11/2015 (Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie) inserendo un esplicito riferimento alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 10. Apporta modifiche all'articolo 303 della l.r. 11/2015 inerente il diritto allo studio. In particolare la modifica prevede espressamente che la Regione sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali. La disposizione ha carattere di principio, infatti tali attività sono già portate avanti dal sistema scolastico regionale, per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Articolo 11. Inserisce l'articolo 306 bis riguardante l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi (il cosiddetto "caregiver familiare"). Tale figura è prevista dall'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017 per il quale è stato previsto a livello statale un apposito fondo le cui risorse sono ripartite annualmente alle Regioni. Le risorse trasferite dal 2020 sono complessivamente pari ad € 1.992.000,00, di cui quelle relative all'anno 2023 (ultimo trasferimento) ammontano ad € 441.308,00. Pertanto agli oneri di cui alla presente disposizione si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12. inserisce gli articoli 312 bis (Centri per le famiglie), 312 ter (Fattore famiglia), 312 quater (Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia) e 312 quinquies (Piano triennale degli interventi per la famiglia).

L'articolo 312 bis, relativo ai Centri per le famiglie, prevede che la Regione promuove nelle Zone sociali, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per le famiglie, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie; sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare; fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto; sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori; favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni; promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione dei Centri per la famiglia. La norma riprende una misura già prevista a livello statale attualmente finanziata tramite il Fondo nazionale delle politiche della famiglia istituito con legge n. 296/2006, comma 1250, ripartito annualmente tra le regioni. La quota annua dell'ultimo biennio è stata pari € 492.000,00. Inoltre, tali misure sono contenute anche all'interno della programmazione operativa regionale del FSE+ 2021-2027, Asse "Inclusione sociale" che contiene un intervento specifico denominato "Centri famiglia e servizi educativi territoriali di comunità". Pertanto agli oneri derivanti da tale disposizione si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 312 ter, riguarda l'istituzione del "Fattore famiglia dell'Umbria" quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia. Per "Fattore famiglia" si intende in particolare un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa statale, garantisce condizioni migliorative per l'accesso alle prestazioni da parte delle famiglie. Il comma 3 dell'articolo stabilisce espressamente che le attività relative alla determinazione del Fattore famiglia e alla sua applicazione sono espletate all'interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 312 quater riguarda invece l'istituzione presso la Direzione Sanità e Welfare, del "Dipartimento per la famiglia", con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies. Il comma 2 dell'articolo come introdotto prevede esplicitamente che il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 3 prevede che la Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa) e con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia. Il comma 5 prevede che il Dipartimento per la famiglia si avvale di un "Tavolo di consultazione" quale organismo consultivo, ai cui componenti non spetta alcun compenso e rimborso spese, pertanto la sua istituzione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 312 quinquies concerne invece il Piano triennale degli interventi per la famiglia, quale strumento di programmazione che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all'articolo 296 della Legge. 2. Il Piano, pur contenendo indicazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse da destinare nel triennio di riferimento e la ripartizione tra i vari interventi, non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto fa rinvio alle misure che sono già previste negli altri articoli del Titolo IV della l.r. 11/2015, sia vigenti, sia oggetto di modifica ed alle risorse già contemplate e descritte per i diversi interventi.

Articolo 13. Apporta modificazioni alla denominazione del Capo I, del Titolo VII, della l.r. 11/2015, che diviene "Banche del tempo, tempi della città", neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 14. Inserisce l'art. 341 bis che istituisce presso la Giunta regionale l'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie, ove sono iscritti le associazioni familiari di cui all'articolo 341 della legge, che ne facciano richiesta. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le

modalità di formazione dell'Elenco e le modalità di iscrizione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non hanno impatto finanziario.

Articolo 15. Contiene disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce, per il primo anno di entrata in vigore della legge: i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico per il sostegno della natalità; le modalità di gestione del Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori; l'istituzione dei Centri per la famiglia; i criteri e le modalità per l'attuazione del Fattore famiglia; i criteri e le modalità di istituzione dei Distretti famiglia; i criteri di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione; i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari. Il comma 2 prevede che per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, il primo Piano triennale degli interventi per la famiglia. Il comma 3 stabilisce che il contributo "una tantum" relativo al Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298 ter, viene erogato anche ai figli divenuti orfani di entrambi i genitori prima dell'entrata in vigore della presente legge e con gli stessi criteri, modalità e termini previsti dal citato articolo 298 ter. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con le medesime risorse finanziarie già descritte per il suddetto articolo.


PADOA FIORONI

EUGENIO RONDINI

VALERIO MANCINI


DANIELE CLARISSEMI

ELEONORA TACE

MANUELA TULSI

MARCO CASTELLAN